

Sommario

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione del 9 settembre 2010, P7_TA-PROV(2010) 0312, sulla situazione dei Rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea 2

Norme italiane

Parlamento italiano

Disegno di legge C3711, *Istituzione dell'insegnamento dell' "introduzione alle religioni" nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore*, presentato alla Camera il 16 settembre 2010 .. 3

Giurisprudenza

Corte di cassazione

Sezione VI penale, sentenza del 1° settembre 2010, n. 32562 3

Sezione VI Penale, sentenza del 16 settembre 2010, n. 33719 3

Norme regionali

Regione Abruzzo

Delibera di Giunta regionale 19 luglio 2010, n. 568, *L.R. n. 46/2004 - Piano Regionale degli interventi e delle attività a favore degli stranieri immigrati - Anno 2010. Disciplinare*, pubblicata nel BUR Abruzzo dell'8 settembre 2010, n. 57 4

Regione Puglia

Delibera di Giunta regionale 4 agosto 2010, n. 1837, *Adesione al Progetto CCM 2009: "Prevenzione IVG donne straniere per una maternità responsabile e la prevenzione dell'aborto, la tutela della maternità e la prevenzione dell'abbandono del neonato"* 5

Regione Toscana

Legge regionale 20 settembre 2010, n. 49, *Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82. Accreditalamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*, pubblicata nel BUR Toscana del 20 settembre 2010, n. 39 6

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione del 9 settembre 2010, P7_TA-PROV(2010) 0312, sulla situazione dei Rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea

A sollecitare la risoluzione del Parlamento europeo in oggetto non è stato solo il generale problema della discriminazione razziale di adulti e minori di etnia rom, ma anche alcuni specifici episodi verificatisi nel corso dell'anno all'interno dell'Unione europea. Infatti, tra i mesi di marzo e agosto 2010 sono stati adottati dalle autorità francesi, ma anche da altri Paesi membri, numerosi provvedimenti di espulsione o "di rientro volontario" nei confronti dei Rom perseguendo una generale politica di espulsione per centinaia di cittadini rom dell'Ue. Il Parlamento, nell'esortare a sospendere al più presto tutte le espulsioni di Rom, ricorda che la direttiva 2004/38/CE prevede le limitazioni della libertà di circolazione dei cittadini dell'UE e il loro allontanamento esclusivamente come eccezioni: l'allontanamento, infatti, deve essere ponderato e deciso singolarmente, tenendo conto delle circostanze personali e assicurando ai destinatari di questi provvedimenti effettive garanzie procedurali come efficaci mezzi di impugnazione (vedi gli artt. 28, 30 e 31 della direttiva).

Inoltre, e il fatto è senz'altro rilevante, la maggior parte dei Rom europei sono divenuti cittadini dell'UE in seguito agli allargamenti del 2004 e del 2007 per cui essi godono del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ed è proprio questo il punto su cui il Parlamento fa leva per mostrare l'illegittimità di questi comportamenti che vanno a ledere un "diritto" che è anche l'aspetto fondamentale dell'essere cittadino dell'Unione europea così come emerge dai trattati e dalla direttiva 2004/38/CE (non a caso il Parlamento richiama con forza, a proposito delle discriminazioni dei Rom, anche la Carta dei diritti fondamentali dell'UE insieme ad altre norme di diritto internazionale in materia di diritti umani).

Il Parlamento espone, altresì, le sue considerazioni sui progressi seppure lenti e discontinui compiuti nella lotta alla discriminazione dei Rom, sul fatto di essere riusciti, almeno in parte, a garantire loro diritti importanti come quello della parità di accesso ai sistemi di assistenza sanitaria e ad altri servizi pubblici. Tuttavia, a oggi, resta ancora molto da fare proprio a causa delle discriminazioni presenti nei settori dell'istruzione, dell'alloggio (segnatamente, gli sfratti forzati e le condizioni di vita inferiori agli standard, in ghetti) e dell'occupazione (con un tasso di occupazione particolarmente basso).

Per questo il Parlamento esorta gli Stati membri a rispettare gli obblighi che derivano dalle norme europee, eliminando le incongruenze registrate nell'applicazione delle prescrizioni previste dalla direttiva sulla libertà di circolazione e facendo sì che i Rom possano essere, anche a livello politico, maggiormente rappresentati.

Norme italiane

Parlamento italiano

Disegno di legge C3711, *Istituzione dell'insegnamento dell' "introduzione alle religioni" nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore*, presentato alla Camera il 16 settembre 2010

Il progetto di legge C3711, assegnato in Commissione cultura, scienza e istruzione il 13 ottobre 2010, si propone di introdurre come obbligatoria una nuova materia di studio finalizzata all'insegnamento non confessionale delle religioni nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore: "introduzione alle religioni".

Questa nuova materia - con un orario di cattedra dell'insegnamento articolato su nove ore complessive settimanali, suddivise in un'ora di insegnamento per ogni classe - consiste nello studio dei principali testi sacri di tutto il mondo. I docenti incaricati dovranno garantire un approccio scientifico e non dogmatico al tema. I temi trattati nella nuova materia sono descritti analiticamente nell'articolo 2 del progetto e sono: l'analisi del fenomeno religioso in generale quale "fenomeno trasversale all'esperienza umana e alle culture"; le caratteristiche e l'evoluzione delle grandi tradizioni religiose, in particolare il progetto dovrebbe comprendere l'induismo, il buddismo, l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam. I programmi prevedono la storia delle tre religioni monoteiste nei loro aspetti più rilevanti riservando un'attenzione particolare alla storia del cristianesimo. Fondamentale sarà consentire l'acquisizione degli strumenti minimi per la comprensione storico-culturale e la conoscenza, sia pure elementare, dei testi religiosi fondamentali.

Lo scopo delle nuove norme è quello di ripensare il nostro sistema scolastico e formativo in modo da fornire ai ragazzi, nati e cresciuti in uno spazio multiculturale e interconfessionale, strumenti essenziali per conoscere e rispettare le differenti fedi, per prevenire il senso di esclusione e di emarginazione culturale e sociale delle nuove generazioni, attutire forme di intolleranza, di fondamentalismo e di xenofobia. Agli studenti viene offerta la possibilità di cogliere la ricchezza spirituale delle diverse religioni, anche come risposta di civiltà al crescente e diversificato fenomeno migratorio.

Giurisprudenza

Corte di cassazione

Sezione VI penale, sentenza del 1° settembre 2010, n. 32562

Sezione VI Penale, sentenza del 16 settembre 2010, n. 33719

Con le sentenze n. 32562 e 33719, rispettivamente del 1° e del 16 settembre 2010 la Sesta sezione penale della Corte di cassazione si è trovata ad affrontare, per due volte a distanza di quindici giorni, la questione dell'impedimento da parte del genitore affidatario dei figli, del diritto di visita spettante al genitore non affidatario.

In entrambe le sentenze i giudici mettono in evidenza che il comportamento - anche puramente omissivo come la mancata comunicazione del cambiamento di domicilio da parte del genitore affidatario all'altro genitore - volto a frustrare la legittima pretesa del genitore non affidatario di vedere i figli secondo la tempistica indicata dal giudice che ha disposto sull'affidamento implica il reato di "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" descritto dal secondo comma dall'art. 388 del codice penale: «Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito,

qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito [...]».

Tale reato, precisa la Corte, si concretizza ogni qual volta il genitore affidatario tiene un comportamento elusivo del predetto provvedimento, e ciò anche se si tratta di un singolo comportamento univocamente compiuto con questo fine non essendo necessarie più condotte in tal senso perché l'elusione delle statuizioni del giudice si può concretizzare "anche in un solo atto".

Inoltre, secondo quanto affermato dai giudici della Cassazione nella sentenza n. 33719 del 2010, il comportamento del genitore affidatario che ostacola il diritto di visita dell'altro genitore non permettendogli di esercitare agevolmente le sue prerogative genitoriali non perde rilevanza penale nemmeno quando quest'ultimo si sia sottratto all'obbligo di contribuire economicamente al mantenimento del figlio. Infatti, non sussistendo un rapporto d'interdipendenza ("sinallagmaticità") tra il diritto di visita del genitore non affidatario e il dovere del medesimo di fornire i necessari mezzi di sussistenza ai figli, non si può pensare di impedire i rapporti tra questi ultimi e il genitore non affidatario perché questo ha mancato di versare con regolarità gli alimenti. Del resto, pare chiaro che ragionando diversamente si permetterebbe a un genitore di usare i figli come uno strumento per ricattare l'altro genitore con la conseguenza che, alla fine, sarebbero anche i figli a esserne danneggiati perché perderebbero la possibilità di portare avanti un rapporto normale con un genitore.

Nell'altra sentenza in commento, la n. 32562 del 2010, viene approfondito il problema della risarcibilità del danno cagionato al genitore non affidatario dall'altro genitore che gli impedisce il diritto di visita: ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la quale lamentava che tale problematica fosse di competenza esclusiva del giudice civile, i giudici della Cassazione hanno prima chiarito che si tratta senza dubbio di una questione di merito e, come tale, non sindacabile in Cassazione quando, come in questo caso, la decisione presa dal giudice di merito è adeguatamente motivata. Quindi la Suprema corte precisa che, comunque, tale problema non deve obbligatoriamente essere affrontato in sede civile ma, ove vi sia una richiesta in tal senso da parte del genitore danneggiato, può essere certamente deciso dal giudice penale. Niente vieta, infatti, che quest'ultimo liquidi, "in via meramente equitativa", un importo come risarcimento del danno morale a favore del genitore non affidatario a causa del difficile rapporto venutosi a creare tra lui e i figli per colpa della condotta del genitore affidatario non conforme a quanto stabilito dal giudice civile.

Infine, oltre che rispondente a evidenti motivi di logica giuridica quest'orientamento giurisprudenziale ha il pregio di assicurare alla parte offesa un duplice vantaggio: non dover intentare anche una causa civile per ottenere un risarcimento del danno subito e, conseguentemente, non dover attendere anche i tempi affatto brevi della giustizia civile per vedere liquidato il danno subito.

Norme regionali

Regione Abruzzo

Delibera di Giunta regionale 19 luglio 2010, n. 568, L.R. n. 46/2004 - Piano Regionale degli interventi e delle attività a favore degli stranieri immigrati - Anno 2010. Disciplinare, pubblicata nel BUR Abruzzo dell'8 settembre 2010, n. 57

Con la delibera 568/2010 la Giunta approva il provvedimento avente a oggetto la legge sul Piano Regionale degli interventi e delle attività a favore degli stranieri immigrati per l'annualità 2010, nell'ambito delle finalità generali della legge e degli indirizzi affermati nel Programma triennale degli interventi e delle attività a favore degli stranieri immigrati per il triennio 2008-2010. I soggetti ammessi alla presentazione delle istanze di contributi regionali sono gli enti di ambito sociale (EAS) determinati

dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000; le Province; le associazioni di stranieri immigrati e loro federazioni iscritte al Registro regionale degli stranieri immigrati.

I dati relativi all'anno 2008 forniti dall'Osservatorio sociale regionale hanno registrato un incremento costante del 15% di stranieri immigrati non comunitari, che comporta la necessità di interventi il più possibile mirati e integrati (cercando di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche disponibili), in grado di fronteggiare il complesso delle difficoltà legate al fenomeno migratorio. Per questo la Regione Abruzzo promuove condizioni di uguaglianza tra immigrati e cittadini italiani, godimento dei diritti fondamentali, conoscenza della lingua e della cultura italiana (anche in funzione dell'inserimento scolastico e lavorativo), mantenimento delle identità culturali degli immigrati, scambio interculturale, rappresentanza e partecipazione.

Per colmare il divario derivante dalla "condizione di straniero" la delibera prevede diversi tipi di intervento come quelli che mirano a creare politiche finalizzate all'integrazione culturale, economica e sociale (per esempio gli interventi di sostegno sociale ed economico diretto o indiretto a favore di studenti figli di stranieri immigrati), quelli per le famiglie immigrate, altri che sollecitano la promozione di iniziative per l'apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri immigrati al fine di favorire il loro inserimento scolastico; interventi volti a valorizzare l'identità culturale e mantenere i legami con le culture di origine anche attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua; interventi di accoglienza e di sostegno dei minori immigrati non accompagnati.

Regione Puglia

Delibera di Giunta regionale 4 agosto 2010, n. 1837, Adesione al Progetto CCM 2009: "Prevenzione IVG donne straniere per una maternità responsabile e la prevenzione dell'aborto, la tutela della maternità e la prevenzione dell'abbandono del neonato"

Con la delibera 1837/2010 la Regione Puglia approva il progetto di prevenzione promosso dal Ministero della salute mediante il Centro nazionale per il controllo delle malattie (CCM) e coordinato dalla Regione Toscana. Tale progetto, denominato *Prevenzione IVG donne straniere per una maternità responsabile e la prevenzione dell'aborto, la tutela della maternità e la prevenzione dell'abbandono del neonato*, in seguito all'invito ad aderire trasmesso dalla Regione Toscana, ha coinvolto a oggi anche Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lazio, Umbria, Campania e Sicilia. L'Università La Sapienza di Roma e l'Istituto superiore di sanità forniranno, attraverso le proprie risorse umane e la loro esperienza nel settore, il supporto metodologico per la realizzazione del progetto, tenendo conto delle esperienze e delle realtà presenti nelle differenti Regioni.

La legge nazionale 194/1978 che prevede che sia lo Stato a garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e che riconosce il valore sociale della maternità, specifica poi che spetta allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovere e sviluppare i servizi sociosanitari e le altre iniziative necessarie per evitare che l'interruzione di gravidanza sia usata ai fini della limitazione delle nascite. In Puglia, come sul territorio nazionale, l'area dei bisogni legati alla maternità presenta ancora difficoltà irrisolte connesse all'interruzione volontaria di gravidanza soprattutto tra le donne immigrate.

Il Progetto, con l'obiettivo di sostenere la procreazione cosciente e responsabile, promuove l'offerta attiva alle donne immigrate di *counselling* sulla fisiologia e sui metodi per la procreazione responsabile. In particolare, per ridurre i tassi di ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza tra le donne straniere, è essenziale puntare sulla promozione di una maggiore consapevolezza della propria salute riproduttiva, una maggiore conoscenza dei metodi contraccettivi, dei servizi sociosanitari (come i consultori), delle norme a sostegno della maternità e contro l'abbandono dei neonati.

Anche la formazione degli operatori è stata curata e finalizzata a ottenere un approccio interculturale corretto per la tutela della salute sessuale e riproduttiva e, in particolare, per la contraccezione e la prevenzione delle IVG. Oltre alla necessità di formare operatori competenti nella materia, il progetto esplicita che qualsiasi azione si voglia intraprendere è opportuno avvalersi delle esperienze più qualificate del terzo settore che grazie al patrimonio di conoscenze può e deve essere un interlocutore privilegiato

che, senza sostituirsi alle istituzioni, può a queste affiancarsi per lo sviluppo di politiche e servizi appropriati e contribuire ai percorsi formativi degli operatori sanitari.

Regione Toscana

Legge regionale 20 settembre 2010, n. 49, *Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82. Accredimento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*, pubblicata nel BUR Toscana del 20 settembre 2010, n. 39

La Regione Toscana con la legge 49/2010 introduce alcune modifiche alla legge regionale 82/2009 in materia di *Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*. In particolare all'art. 3 della legge, al fine di assicurare un'efficace e uniforme attuazione del sistema di accreditamento nel territorio regionale, è stata istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione tecnica che svolgerà il monitoraggio sull'attuazione della legge ed elaborerà proposte di miglioramento alla Giunta regionale, proposte di linee guida e indirizzi mirati a realizzare il fine della legge.

Infatti, esistono strutture e soggetti pubblici e privati che possono non essere in grado di acquisire nel termine prescritto la totalità dei requisiti che la legge e il regolamento attuativo richiedono; per questo il legislatore ha introdotto la possibilità, per i soggetti che non fossero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa (ma che dimostrano di avere avviato il percorso per l'attuazione della legge), di presentare al Comune un piano di adeguamento in cui indicare i tempi che saranno necessari per completare l'acquisizione dei requisiti normativamente richiesti. Inoltre, per evitare eccessive dilazioni temporali del processo di accreditamento sono stati previsti i seguenti termini: 31 dicembre 2010, data entro la quale presentare il piano di adeguamento; 180 giorni dalla presentazione del piano stesso, per completare l'acquisizione dei requisiti prescritti. Infine, l'art. 13 stabilisce che, nel caso in cui sia presentato il piano di adeguamento, le convenzioni siano prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l'acquisizione dei requisiti prescritti.